



REGIONE DEL VENETO

ACCORDO

TRA

Regione del Veneto

e Parti Sociali

**PER LA FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI
CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA
PROFESSIONALE**

VISTO il D.Lgs 14/09/2011 n. 167 – Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della L. n. 247 del 24/12/2007 -

VISTO l'Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e P.A. di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui al D. Lgs n. 226 del 17/10/2005 e il relativo allegato approvato in Conferenza unificata il 27 luglio 2011

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Finalità

Il presente Accordo disciplina quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo Unico dell'apprendistato), di seguito denominato Testo Unico, relativamente alla regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale regionale.

La disciplina di cui al comma precedente del presente articolo viene definita in osservanza di quanto stabilito dall'“Accordo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, tra il Governo le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale” del 15 marzo 2012.

Il sistema formativo regionale persegue le seguenti finalità:

- garantire agli apprendisti il diritto a percorsi formativi finalizzati all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze previste per il conseguimento degli attestati regionali di qualifica professionale e di diploma professionale;
- prevedere modelli pedagogici ed organizzativi funzionali all'integrazione dell'esperienza sul lavoro con le attività formative svolte all'esterno dell'impresa e finalizzate all'acquisizione di competenze non facilmente reperibili in ambito lavorativo;
- valorizzare gli apprendimenti derivanti dall'esperienza di lavoro e prevedere la loro certificazione.

2/ AB

Art.2 Offerta formativa pubblica

Le assunzioni con contratto di apprendistato finalizzato all'acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale fanno riferimento alle figure nazionali stabilite dal D.lgs 226/2005. Tali figure sono articolabili, sulla base dei fabbisogni del territorio, in specifici profili regionali che possono essere proposti nel rispetto delle modalità definite dalla DGR. n. 119/2012 entro trenta giorni dalla stipula del contratto, a condizione che siano previsti dalla contrattazione collettiva.

I percorsi formativi prevedono una componente di formazione strutturata, interna o esterna all'azienda, erogata da Organismi formativi iscritti all'elenco degli accreditati presso la Regione del Veneto ed una componente di formazione aziendale svolta secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del Piano formativo dell'apprendista, assicurandone la tracciabilità secondo le modalità definite dal presente Accordo.

La Giunta Regionale definisce, in base al presente Accordo, le procedure per la realizzazione della formazione e delle azioni di supporto, tenuto conto della specificità della piccola impresa veneta e con procedura di evidenza pubblica seleziona i soggetti cui affidare tali attività. Tali soggetti svolgono il ruolo di garante della qualità dell'intero percorso formativo nel rispetto degli standard minimi formativi stabiliti dal D.lgs. 226/2005 al fini del rilascio di qualifica o diploma professionale. A tal fine erogano servizi di supporto finalizzati ad accompagnare l'apprendista nel percorso di acquisizione delle competenze tecnico professionali.

Art. 3 Articolazione della formazione

La durata annuale della formazione strutturata è pari a 440 ore:

1. articolate in 320 ore di formazione esterna e 120 ore di formazione interna all'azienda, nel caso di percorsi rivolti ad apprendisti di età inferiore a 18 anni;
2. articolate in un massimo di 320 ore di formazione interna e almeno 120 ore di formazione esterna all'azienda, nel caso di percorsi rivolti ad apprendisti di età superiore a 18 anni.

È previsto il riconoscimento di crediti formativi in ingresso nel caso di apprendisti che risultano in possesso di caratteristiche descritte in uno dei seguenti punti:

- licenza di scuola secondaria di primo grado e che hanno superato positivamente almeno un anno degli istituti di scuola secondaria di secondo grado o percorsi di formazione professionale;
- competenze previste dalla figura di riferimento;
- esperienza lavorativa.

Il riconoscimento di crediti formativi in ingresso viene realizzato dai soggetti formativi accreditati di cui all'articolo 2 e può tradursi, per gli apprendisti di età superiore ai 18 anni, nella riduzione oraria annuale della formazione strutturata fermo restando il limite di 120 ore di formazione esterna all'azienda.

Per gli apprendisti che vengono assunti con età inferiore a 18 anni è prevista l'articolazione di cui al punto 1 fino al raggiungimento della maggior età fermo restando il completamento dell'annualità già avviata.

Nel caso di eventuali assenze, contrattualmente previste, da parte degli apprendisti ai percorsi formativi, i soggetti formativi di cui all'articolo 2 possono predisporre, nell'ambito della disponibilità finanziaria programmata e tenuto conto della complessità organizzativa, appositi percorsi di recupero funzionali al raggiungimento del monte ore previsto.

Art. 4 Verifica ed attestazione dei risultati di apprendimento

I percorsi formativi risultano documentabili e verificabili mediante l'utilizzo, nella componente di formazione strutturata, di un registro attestante lo svolgimento della formazione ed i contenuti impartiti

2

all'apprendista e, nella componente di formazione aziendale, attraverso la partecipazione dell'apprendista alle prove di verifica intermedie previste dal Piano formativo individuale di cui all'articolo 5.

I percorsi formativi si concludono con un esame finale organizzato secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di istruzione e formazione professionale. Sono ammessi all'esame finale gli apprendisti che raggiungono gli obiettivi previsti dal Piano Formativo Individuale. Il raggiungimento degli obiettivi formativi da parte dell'apprendista viene attestato dall'Organismo di formazione sentito il tutore aziendale.

Agli apprendisti che interrompono il rapporto di lavoro prima del conseguimento della qualifica è rilasciato il "Certificato di competenze" attestante le competenze acquisite spendibile per il riconoscimento dei crediti in ingresso nel passaggio ad altro rapporto di lavoro o al percorso di istruzione - formazione o all'istruzione.

La formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita vanno registrati nel libretto formativo del cittadino.

Art. 5 Piano Formativo individuale

Il Piano formativo individuale, sottoscritto dall'impresa, dall'apprendista e dai soggetti formativi di cui all'art. 2, definisce:

- la qualifica o il diploma professionale da conseguire;
- la durata e l'articolazione della formazione secondo standard e modalità previsti dalla contrattazione collettiva e dall'Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e P.A. di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, di cui al D. Lgs n. 226/2005 e il relativo allegato approvato in Conferenza unificata il 27 luglio 2011, tenuto conto dei crediti formativi in ingresso e del titolo da conseguire;
- la programmazione didattica del percorso formativo dell'apprendista;
- gli esiti di apprendimento intermedi, nonché i tempi e le relative modalità di realizzazione delle prove di verifica.

Art. 6 Azioni trasversali

Considerate le novità che si intendono introdurre, è da ritenersi strategica la previsione di:

- azioni di monitoraggio che potranno consentire di intervenire in maniera tempestiva, anche in itinere, al fine di migliorare l'efficacia dell'organizzazione complessiva;
- azioni di diffusione per supportare il rilancio del contratto di apprendistato come principale via di accesso per i giovani al mercato del lavoro.






















A tal fine sarà istituito un Comitato tecnico per la formazione degli apprendisti, presieduto dal Commissario straordinario per la formazione, istruzione ed il lavoro e composto da rappresentanti delle Parti Sociali e dagli Organismi di formazione, allargato a ulteriori rappresentanti o esperti in materia al fine di continuare il confronto già avviato e valorizzare ulteriormente la componente formativa dell'istituto.

Art. 7 Disposizioni finali

Il presente accordo entra in vigore alla data di entrata in vigore del Testo Unico ed è soggetto a verifica entro 18 mesi dalla stessa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, 23 Aprile 2012

Istituzione/Associazione	Firmatari	Sottoscrizione Firmatari
Regione del Veneto Assessorato all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro	ELENA DONAZZAN	
CIGL Veneto	ENILIO VIARDA	
CISL Veneto	FORTUNI GIULIO PEGORARO G. CARLO	
UIL Veneto	GERARDO COMARCO BRUNERO ZACCHEI	
Cisal Veneto	PAGANO GIANNI Pagan-	
UGL Delegazione Veneto	PASSINO ENEA	
CONFSAL	CALAZERO CARITA	
Confindustria Veneto	PEDRON GIAMPAOLO BECCATI LEONARDO PIER ORLANDO ROCCATO	
ConfAPI VENETO		
Confartigianato VENETO	OSCAR RIGONI	
CNA VENETO	CONTE ALESSANDRO FIOROT LUIGI	
Federartigiani CASA VENETO	D'ALIBERTI UBERTO	
Conf. Italiana Agricoltori CIA	TOMIACO DANNOLO	
Confagricoltura del Veneto	ADOLFO ANDRIGHETTI	
Federazione Regionale Coltivatori Diretti del Veneto	BERTIN ALBERTO	
Confcommercio Veneto	GATTOLINI EUGENIO	
Confesercenti	PALAZZO MARCO	
Confcooperative	FRANCESCO BRUNELLO	
Lega Cooperative	NICOLA COMUNELLO	
FederCLAAI Veneto	LUCA FRASCARI	
Consilp - Confprofessioni	MARGHERITA GOMELLA	

**Dichiarazione Cgil in merito alla sottoscrizione degli accordi in materia di:
formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale e per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato
professionalizzante o di mestiere.**

La Cgil del Veneto nel sottoscrivere gli accordi proposti dall'Assessore regionale al lavoro alle parti sociali, nella giornata di lunedì 23 aprile, con le modifiche apportate, ritiene necessario precisare quanto segue:

1. i tempi di discussione troppo stretti non hanno favorito l'approfondimento di questo strumento contrattuale, fondamentale per l'accesso ad un lavoro qualificato dei giovani;
2. le durate previste per la formazione nelle due modalità di apprendistato, sono complessivamente insufficienti per dare più valore aggiunto al contratto di apprendistato, anche se non sottovalutiamo alcune modifiche introdotte specie nell'apprendistato per la qualifica;
3. in merito al contratto di apprendistato per la qualifica, ribadiamo la nostra contrarietà al suo utilizzo per i ragazzi con meno di 16 anni con l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
4. riteniamo sarebbe stata utile una diversa declinazione delle durate della formazione di base e trasversale, nel contratto di apprendistato professionalizzante, in quanto il valore del titolo di studio è certamente importante ma non esaurisce in sé, la necessità di fare formazione, potenziando alcune tematiche utili al giovane apprendista. In questo senso il vincolo delle risorse finanziarie stanziata dalla Regione, con l'obiettivo di fare la formazione di base e trasversale a tutti gli apprendisti diversamente dal passato, non viene da noi sottovalutato, ma dovrà essere sottoposto a verifica per eventuali incrementi successivi della formazione.

